



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 51 del 28-11-18

OGGETTO: MODIFICA ART. 21 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di seguito indicato :

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO	P	MODESTI CLAUDIO	P
BRUGNOLA DEBORA	P	TRITARELLI MAURIZIO	P
CIPOLLETTA ANDREA	P	CONTI CLAUDIO	P
BARTOCCI ALESSANDRA	P	TEMPESTINI ENZO	P
SAMMARCO ENRICO	P	AUSTERI OTTAVIANI PAOLO	P
ANTONELLI MARCO	P		

Assegnati n. [10], in carica n. [10], assenti n. [0], presenti n. [11].

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. TROJANI FABIO

Assume la presidenza il Sig. BARTOCCI LUIGI NAZZARENO SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

CIPOLLETTA ANDREA

MODESTI CLAUDIO

TEMPESTINI ENZO



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco, esponendo le ragioni della modifica oggetto della proposta.

VISTI:

- Gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 29/04/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che all'art. 21 del sopracitato regolamento è prevista la disciplina in materia di dilazione e sospensione del pagamento come di seguito indicato:

Art. 21 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle **entrate patrimoniali** possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di **ventiquattro rate**, secondo lo schema seguente, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione della relativa documentazione reddituale:

- per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo sei rate mensili;
- per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo dodici rate mensili;
- per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo ventiquattro rate mensili.

In caso di presentazione di documentazione reddituale non veritiera, ovvero di mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla **Giunta comunale**, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che risulta essere poco agevole l'applicazione della disciplina prevista all'art. 21 in materia di dilazione e sospensione del pagamento, in quanto il numero delle rate applicabili viene calcolato tendo conto dei redditi lordi familiari richiedendo al contribuente una serie di attività prodromiche all'accesso all'agevolazione, da renderne difficoltosa l'applicazione;

RITENUTO necessario proporre la modifica regolamentare, avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione al contenuto, anche tenendo conto delle esigenze applicative della norma;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione,

Presenti n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n.0.

DELIBERA

- 1) Di sostituire l'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali deliberato dal C.C. approvato con atto n. 7 del 29/04/2016 con il seguente testo:

“ART. 21 – Dilazione e sospensione di pagamento”



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

1. Il funzionario responsabile delle entrate può consentire, eccezionalmente, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà il pagamento dilazionato di arretrati di tributi e di entrate patrimoniali in rate mensili che non potranno essere di importo inferiore a 50,00 € ognuna.
2. Per situazione di difficoltà si intendono: condizioni economiche sfavorevoli, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento della normale attività lavorativa.
3. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio competente e dovrà contenere l'esatta indicazione di tutti i debiti nei confronti dell'Ente alla stessa sarà allegata eventuale documentazione ritenuta utile alla verifica della effettiva condizione di difficoltà.
4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta maggiorata degli interessi legali e secondo le seguenti modalità:
 - da € 500,00 ad € 1.500,00 fino a n. 12 rate mensili;
 - da € 1.500,01 ad € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - da € 3.000,01 ad € 5.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - oltre € 5.000,01 fino a 36 rate.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Per importi superiori a € 20.000,00 il funzionario responsabile deve richiedere al debitore apposita fideiussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
7. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione, è subordinata all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse al contribuente.
8. L'importo di ogni singola rata è arrotondata all'unità euro.

Il Consiglio Comunale

Inoltre, stante l'urgenza, dichiara, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con il seguente risultato della votazione,

Presenti n.11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n.0
Astenuiti: n.0.

Di dichiarare, con separata e medesima votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BARTOCCI LUIGI NAZZARENO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. TROJANI FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Esanatoglia li

7 DIC, 2018

IL MESSO COMUNALE
F.to MESCHINI ANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata.

Lo stesso giorno in cui è stato adottato l'atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000..

Esanatoglia li

7 DIC, 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. TROJANI FABIO

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Esanatoglia li

7 DIC, 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. TROJANI FABIO